

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 441)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1969 (V. Stampato n. 142)

d'iniziativa dei deputati de MEO e MAZZARINO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 gennaio 1969

Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo e secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono sostituiti dai seguenti:

« Il beneficio delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi

indicati e alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento, anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonchè ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali.

Il beneficio di cui innanzi si applica, altresì, anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto di espropriazione ».